

**INDICE**

ARTICOLO 1.	VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI	3
ARTICOLO 2.	OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE - RESPONSABILE DEL CONTRATTO	3
ARTICOLO 3.	AVVIO E CESSAZIONE SERVIZIO	4
ARTICOLO 4.	DURATA	4
ARTICOLO 5.	MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	5
ARTICOLO 6.	CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE	5
ARTICOLO 7.	RIMBORSO COSTI ENERGETICI E IDRICI	5
ARTICOLO 8.	ATTIVITÀ COMPRESE NEL CONTRATTO	5
ARTICOLO 9.	MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	6
ARTICOLO 10.	PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	6
ARTICOLO 11.	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO	7
ARTICOLO 12.	OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA CONCEDENTE	9
ARTICOLO 13.	SUBAPPALTO	9
ARTICOLO 14.	VERIFICHE E CONTROLLI	10
ARTICOLO 15.	PENALI	11
ARTICOLO 16.	REVISIONE DEI PREZZI	12
ARTICOLO 17.	DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	12
ARTICOLO 18.	GARANZIA DEFINITIVA	12
ARTICOLO 19.	CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO E CLAUSOLE SOCIALI	13
ARTICOLO 20.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	14
ARTICOLO 21.	RISOLUZIONE E RECESSO	14
ARTICOLO 22.	ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO	14
ARTICOLO 23.	TRASPARENZA	16
ARTICOLO 24.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	16
ARTICOLO 25.	MARCHI	16
ARTICOLO 26.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	16
ARTICOLO 27.	INCOMPATIBILITÀ	17
ARTICOLO 28.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	17
ARTICOLO 29.	FORO ESCLUSIVO	17
ARTICOLO 30.	PRIVACY	17
ARTICOLO 31.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19
ARTICOLO 32.	FORZA MAGGIORE	20

## CONTRATTO DI CONCESSIONE

La SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A. (in seguito denominata "SOGEI" o "Committente"), con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA 01043931003, nella persona del \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (nel seguito, per brevità, anche "**Concedente**");

E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta al registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli con \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche "**Impresa**" o "**Concessionario**"),

## OPPURE

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto presso \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di impresa **mandataria** capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre che dalla stessa, dall'Impresa **mandante** \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto presso \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità e anche "**Impresa**" o "**Concessionario**")

(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le "**Parti**")

## PREMESSO CHE

- a) con decisione di contrarre del xx/xx/2024, Consip S.p.A. a socio unico, (di seguito per brevità, anche Consip) con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/E, C.F. e P.IVA 05359681003, iscrizione al registro imprese c/o C.C.I.A.A. Roma 05359681003, iscrizione R.E.A. N.878407 per conto di Sogei S.p.A., ha deliberato di affidare in concessione il servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack per Sogei a ridotto impatto ambientale, mediante l'installazione, gestione, approvvigionamento, pulizia e manutenzione di distributori automatici nelle sedi di Sogei;
- b) che all'uopo Consip ha indetto una procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell'articolo 187 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito per brevità "Codice"), previa consultazione di 17 operatori economici individuati tra quelli abilitati al MEPA ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c) dell'Allegato II.1 del Codice;
- c) che la predetta procedura, esperita in favore della Sogei S.p.A. in virtù di quanto stabilito dall'art. 4, commi 3 bis e 3 ter del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012, nonché dalla Convenzione stipulata tra Consip e Sogei in data 16 marzo 2023, è stata aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo del Codice, all'Impresa in epigrafe;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto ed in particolare:
  - i) la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 co. 4 e 117 del Codice, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_ del valore di \_\_\_\_\_; ii) la polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ avete numero \_\_\_\_\_ del valore di \_\_\_\_\_; iii) l'ulteriore documentazione richiesta da Disciplinare di Richiesta di offerta; documentazione tutta che, anche se non materialmente allegata al presente

- Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- e) che il numero di repertorio del Contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: \_\_\_\_\_;
  - f) che il DUVRI allegato alla documentazione di gara verrà eventualmente integrato dalla Concedente prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - g) che il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - **OFFERTA TECNICA**; Allegato "II" - **OFFERTA ECONOMICA**; Allegato "III" - **Capitolato Tecnico**; *eventuale* Allegato "IV" - **Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara**; Allegato "V" - **Patto di integrità**, *eventuale* l'Allegato "VI" - **contratto di avalimento**) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni stesse;
  - h) il Concessionario espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
  - i) *eventuale*, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: \_\_\_\_\_ risulta allo stato pendente, innanzi al \_\_\_\_\_, giudizio R.G. \_\_\_\_\_, instaurato da \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_, per \_\_\_\_\_.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI**

1. Le premesse di cui al presente Contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo. Tali documenti sono disponibili al seguente link: <https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/rda-52127>.
2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, anche:
  - a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
  - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - d) dalle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche 'Codice') nonché dai relativi allegati;
  - e) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
  - f) dal Patto di integrità;
  - g) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Concedente consultabili sul sito internet della Sogei;
  - h) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Concedente, per quanto di rispettiva competenza.
4. La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all'art. 222, comma 10 del Codice, i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto, secondo quanto previsto dall'ANAC.

#### **ARTICOLO 2. OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE - RESPONSABILE DEL CONTRATTO**

1. La Concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale, al fine di assicurare ai dipendenti Sogei e assimilati la possibilità di usufruire di punti di ristoro durante le pause dalle attività lavorative.  
Le attività e prestazioni dovranno essere eseguite conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto e suoi Allegati.
2. La Concessione comprende il trasporto, la consegna e l'installazione dei distributori nelle aree da adibire a punti di ristoro, la gestione, l'approvvigionamento, la pulizia, l'assistenza e la manutenzione di tutte le apparecchiature e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione, a regola d'arte, dei servizi oggetto di concessione, così come ogni altra prestazione ed onere ricompresi nel Capitolato Tecnico, cui si rinvia.
3. I luoghi di esecuzione del servizio oggetto di concessione sono le apposite aree all'interno delle sedi, riportate indicativamente al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico.
4. Sono designati quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Codice il Dott. \_\_\_\_\_ e quale Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. \_\_\_\_\_.
5. Il Concessionario comunicherà alla Concedente, al momento della stipula del contratto, il nominativo ed i contatti telefonici e di posta elettronica del Responsabile del Contratto, e di un suo/suoi sostituto/i in caso di assenza, il/i quale/i assume/eranno il ruolo di referente/i per tutte le attività previste dal presente Contratto e sarà/anno deputato/i all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al Capitolato Tecnico e al presente Contratto. I predetti dati dovranno essere resi disponibili per tutta la durata del contratto ed eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Concedente.

### **ARTICOLO 3. AVVIO E CESSAZIONE SERVIZIO**

1. I servizi oggetto del presente Contratto ed in generale tutte le attività in esso ricomprese dovranno essere garantiti dal Concessionario secondo le modalità, condizioni e tempistiche indicate nel "Piano Operativo" consegnato dall'Impresa ed approvato dal Concedente, in ossequio a quanto in particolare previsto dal paragrafo 4.5.1 del Capitolato Tecnico ed in coerenza con i requisiti minimi del Servizio indicati nel medesimo Capitolato e con quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica.
2. La consegna e l'installazione delle apparecchiature dovrà essere avviata subito a valle dell'approvazione del "Piano operativo" da parte del Concedente e al termine delle eventuali modifiche agli impianti elettrico ed idrico, e completata entro i termini previsti nel Piano operativo medesimo, alle condizioni di cui al paragrafo 4.5.2 del Capitolato Tecnico.
3. Al termine delle attività di consegna ed installazione il Concessionario consegnerà al Concedente apposito verbale di fine consegna ed installazione in linea con quanto previsto dal paragrafo 4.5.3 del Capitolato Tecnico.
4. Si procederà quindi alla verifica di conformità delle apparecchiature installate ad opera della Commissione di verificatori, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico, le cui operazioni saranno oggetto di apposito verbale. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale costituirà "Data di attivazione del Contratto" anche ai fini del computo della durata della Concessione.
5. Alla scadenza della Concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna degli spazi liberi da cose e persone nello stato in cui riconosce di averli ricevuti, salvo l'ordinario deperimento derivante dall'uso, secondo i tempi e le modalità indicati nel "Piano operativo".  
La Concedente si riserva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino degli spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data di consegna e quella finale.
6. La Concedente potrà quantificare eventuali danni arrecati agli spazi e/o ai beni della Concedente e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario.
7. Per la dismissione del servizio il Concessionario dovrà altresì provvedere a quanto altresì indicato nel paragrafo 4.8 del Capitolato Tecnico.

### **ARTICOLO 4. DURATA**

1. La durata della presente concessione è di 48 mesi decorrenti dalla "Data di Attivazione del Contratto" di cui al paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico.

2. Qualora circostanze particolari, non prevedibili al momento della stipula del contratto, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
3. Ove si verificassero ritardi nell'avvio e/o esecuzione dei servizi per errori, omissioni, o comunque per fatti ascrivibili al Concessionario, il Concedente, fatta salva l'applicazione delle rispettive penali di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, si riserva di agire per l'eventuale risarcimento del maggior danno subito e la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, e ogni relativo onere sarà posto a carico del Concessionario.

#### **ARTICOLO 5. MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. Le modifiche al contratto potranno essere disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 189 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Ai sensi degli artt. 9 e 192 del Codice, qualora dovessero verificarsi eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario del Contratto, il concessionario può chiedere la revisione dello stesso nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati al Concessionario sono a carico dello stesso.

#### **ARTICOLO 6. CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE**

1. L'importo del contratto di concessione è di € 520.000,00, oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_ e dei costi della manodopera pari ad € \_\_\_\_\_, come indicato nell'Offerta Economica.  
Si precisa che il valore della concessione posto in gara, come meglio indicato nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, è stato determinato sulla base della stima delle consumazioni che saranno erogate annualmente e che il valore di ricavo non si deve ritenere in alcun modo garantito dal Concedente, essendo il rischio operativo interamente trasferito al Concessionario.
2. A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto unicamente il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

#### **ARTICOLO 7. RIMBORSO COSTI ENERGETICI E IDRICI**

1. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere alla Concedente, a titolo di rimborso spese forfettario per il consumo di acqua e di energia, connesso al funzionamento dei distributori, un importo pari a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre IVA all'anno per tutta la durata contrattuale, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
2. La Concedente, al fine del suddetto rimborso, emetterà una fattura nel terzo trimestre di ogni anno contrattuale, come previsto al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.

#### **ARTICOLO 8. ATTIVITÀ COMPRESE NEL CONTRATTO**

1. Nell'ambito della consegna ed installazione dei distributori, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese e a regola d'arte, tutte le attività indicate ai paragrafi 4.5.2 e ss. del Capitolato Tecnico cui si rinvia.
2. La consegna dei distributori e dei prodotti da erogare dovrà essere effettuata presso le sedi di Sogei in Roma, secondo quanto specificatamente indicato nel Capitolato tecnico.
3. Tutte le consegne materiali di cui al precedente comma 1 dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: a) la ragione sociale del Fornitore; b) l'indicazione del numero di repertorio c) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; d) la data di effettiva consegna; e) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi Sogei. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
4. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto Sogei, sulla documentazione presentata dal Fornitore, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo del collaudo, come meglio dettagliato nel

Capitolato tecnico.

5. La consegna dei beni dovrà essere effettuata, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nel contratto e comunque, improrogabilmente, entro il termine concordato con Sogei e riportato nel Piano operativo approvato, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo.
6. Successivamente alla consegna, il Fornitore deve installare e attivare le apparecchiature presso le sedi della Committente, entro i termini previsti nel Piano operativo concordato con Sogei, nel Capitolato tecnico, nella RDO o nel presente Contratto e a configurare gli stessi secondo le modalità e i tempi di cui al Capitolato tecnico, ovvero del medesimo Piano operativo.
7. Qualora, a seguito della fase di verifica del funzionamento o di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato delle apparecchiature non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel Capitolato tecnico o nelle Condizioni contrattuali, essa si riserva la facoltà di richiederne la sostituzione senza alcun addebito per la stessa.
8. Il servizio oggetto della Concessione dovrà essere prestato entro i termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, nel rispetto dei prescritti Livelli di Servizio.

#### **ARTICOLO 9. MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

1. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte, per il raggiungimento del massimo beneficio della Concedente e del suo personale, in conformità alle vigenti normative, in particolare igienico-sanitarie, ambientali e sicurezza come indicato nel Capitolato Tecnico, e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
2. Il Concessionario dovrà garantire la qualità e l'assortimento dei beni/prodotti nei distributori, in conformità alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico (in particolare al par. 2.1.2) e a quelle proposte in sede di Offerta Tecnica.
3. Il Concessionario sarà l'unico responsabile del trasporto dei distributori automatici e di eventuali altre apparecchiature ed accessori, nonché dei beni e prodotti da collocare nei distributori presso la sede del servizio e ad esso spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano l'integrità degli apparecchi ed il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione di snack e bevande sino a destinazione.
4. Il Concessionario dovrà garantire che su ogni distributore sia assicurata idonea evidenza ai prezzi dei prodotti erogati, esponendo permanentemente e in modo visibile alla clientela, i prezzi e le tariffe applicate. Si rinvia al par. 2.1.1 del Capitolato Tecnico.
5. La Concedente si riserva il diritto di effettuare qualsiasi verifica e controllo, in qualunque momento, in ordine ai servizi resi.

#### **ARTICOLO 10. PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile (cfr. successivo art. 19).
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e suoi allegati. Il personale di cui il Concessionario si avvarrà per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, dovrà essere provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del suddetto CCNL applicabile.
4. È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele



- necessarie per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Responsabile del Contratto sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi.
  6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6, D. Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui la Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore), la Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dalla Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 18.
  7. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Concedente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso, i relativi importi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 18. Qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, il Concessionario è tenuto a versare un importo in misura pari al suddetto pagamento diretto entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della Concedente. Resta ferma ogni azione necessaria al recupero dell'importo versato dalla Concedente al subappaltatore. La Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Concedente sia stata formalmente contestata dal Concessionario, la Concedente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
  8. Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nel pieno rispetto di quanto previsto nell'Offerta Tecnica
  9. È altresì cura del Concessionario provvedere a che il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
  10. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Tecnico.
  11. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

#### **ARTICOLO 11. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO**

1. Nell'espletamento della presente concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente Contratto, il Concessionario è obbligato a:
  - a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica nonché nel presente Contratto e nei suoi Allegati;
  - b) osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, la legislazione in materia di somministrazione/vendita di alimenti e bevande come indicato nel Capitolato Tecnico e negli allegati al presente Contratto, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;
  - c) adibire alla gestione, all'approvvigionamento, alla pulizia e alla manutenzione delle apparecchiature personale in regola con le norme che regolano l'adozione del metodo HACCP, secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunitario 852/2004 e dal D.Lgs. n. 193/2007;
  - d) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;

- e) manlevare e tenere indenne la Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
  - f) acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'installazione dei distributori, l'utilizzo delle strutture ovvero per la gestione dei servizi oggetto di concessione;
  - g) provvedere a suo totale onere alla installazione, alla gestione, all'approvvigionamento, alla pulizia e alla manutenzione di tutti i distributori automatici che verranno collocati nelle aree adibite a punti di ristoro assicurando che questi e i prodotti ivi erogati rispondano a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica;
  - h) provvedere, a sua cura e spese, al collegamento dei distributori automatici agli impianti idrico e elettrico del Concedente;
  - i) corrispondere alla Concedente, a titolo di rimborso spese forfettario per il consumo di acqua e di energia, connesso al funzionamento dei distributori, la fee prevista nel precedente articolo 7 e nel Capitolato Tecnico;
  - j) effettuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto;
  - k) dotare, a proprie spese, i locali in concessione degli arredi, attrezzature, macchinari, segnaletica interna ed esterna e strumenti idonei e funzionali allo svolgimento dell'attività, in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, accessibilità, igiene e sanità;
  - l) essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dell'attività;
  - m) provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei servizi concessi;
  - n) praticare all'utenza, per tutti i prodotti da erogare e per ciascuna modalità di pagamento, prezzi non superiori a quelli indicati nell'Offerta o a quelli autorizzati dalla Concedente, in caso di revisione del PEF, e in ogni caso, per i pagamenti in moneta contante, prezzi che risultino sempre multipli di € 0,05;
  - o) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente Contratto;
  - p) provvedere, ai fini di cui alla precedente lettera, a censire on line i distributori presso l'Agenzia delle Entrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e come meglio dettagliato nel comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 60/6/2016;
  - q) informare tempestivamente la Concedente, di eventuali sospensioni dei servizi in concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
  - r) non utilizzare le aree adibite a punti di ristoro e i distributori installati per scopi diversi da quelli previsti dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico;
  - s) non modificare la posizione dei macchinari senza autorizzazione scritta a parte dei responsabili della Concedente;
  - t) non installare dispositivi di videogiochi o apparecchi automatici affini;
  - u) non vendere tabacchi;
  - v) consentire alla Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
  - w) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto;
  - x) comunicare alla Concedente, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
  - y) fornire alla Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione richiesta dalla Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Tecnico, anche al fine di agevolare verifiche e controlli.
2. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.



3. ***(eventuale da aggiungere solo in caso di ricorso all'avvalimento)*** Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, la Concedente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione della concessione. A tal fine, la stessa accerta in corso di esecuzione che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

#### **ARTICOLO 12. OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA CONCEDENTE**

1. La Concedente è tenuta a:
  - a) mettere a disposizione del Concessionario, presso le proprie sedi di Roma, le aree da adibire a punti di ristoro presso le quali installare i distributori automatici fornendo l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua per il funzionamento dei distributori;
  - b) mettere, più in generale, il Concessionario in grado di svolgere correttamente i servizi oggetto di concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
  - c) designare il proprio Responsabile del Contratto per i servizi forniti dal Concessionario e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 13. SUBAPPALTO**

***(se il concessionario non ha dichiarato di fare ricorso al subappalto)***

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Concessionario non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Concessionario medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio dello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

***(se il Concessionario ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)***

1. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: *<eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario: per una quota pari al \_\_\_\_\_ (%) dell'importo contrattuale>*.
2. Il subappalto sarà regolato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione del contratto ad alta intensità di manodopera.
3. Il Concessionario si impegna a depositare presso la Concedente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore; se del caso, iv) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.
4. Resta inteso che il Concessionario si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione alla Concedente dell'intervenuta risoluzione.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Concedente procederà a richiedere al Concessionario l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Concedente revocherà l'autorizzazione.
7. Il Concessionario qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
  - I. il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto della concessione oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
  - II. devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Concedente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9. Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Concedente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
10. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare alla Concedente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Concessionario e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
11. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice, è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Concessionario trasmette alla Concedente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito della concessione o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
12. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
13. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.
14. Trova applicazione l'art. 119, comma 11, del Codice al ricorrere dei prescritti presupposti.
15. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, il Concessionario si obbliga a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

#### ARTICOLO 14. VERIFICHE E CONTROLLI

1. In corso di esecuzione del contratto – e ferme restando le operazioni di verifica di conformità delle apparecchiature previste dal paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico – la Concedente effettuerà le verifiche di conformità delle prestazioni volte a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali nonché delle scadenze e dei livelli di servizio previsti.

2. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione per gli adempimenti di competenza.  
Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Concedente.
3. Le verifiche, in ordine al livello qualitativo del servizio e al rispetto da parte del Concessionario degli obblighi contrattuali dallo stesso assunti, potranno essere svolte in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della Concessione secondo quanto meglio previsto nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità in corso di esecuzione, il Concessionario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Concedente nel processo verbale/documento equivalente. Tutti gli oneri che la Concedente dovrà sostenere saranno posti a carico del Concessionario.
5. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, il Concessionario, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 21 nonché dell'art. 1456 del Codice Civile.
6. Ferme restando le verifiche di conformità sui servizi assentiti in concessione, alla data di ultimazione della concessione, la Concedente disporrà la verifica finale del servizio svolto dal Concessionario, al fine di attestarne la conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dal presente Contratto.
7. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.
8. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Concedente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il Concessionario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 dell'Allegato II.14 al Codice.
9. In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione alla Concedente e fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dalla Concedente o prescritta dal Capitolato Tecnico a tali fini.
10. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
11. Su richiesta del Concessionario, la Concedente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto.

#### ARTICOLO 15. PENALI

1. In casi di inadempimento del Concessionario troveranno applicazione le penali previste al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico.
2. Nel caso di nomina del Concessionario, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati dal Concessionario dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato Privacy allegato al presente Contratto, Sogei applicherà al Concessionario - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno necessario per conformarsi alle previsioni dell'Allegato Privacy, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'Articolo "Risoluzione e recesso".
3. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate alla Concedente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini ovvero nel caso in cui la Concedente ritenga di non accoglierle, quest'ultima avrà facoltà di irrogare le penali.
4. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Concedente si riserva in ogni caso di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
5. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere alla Concedente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Concedente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.

6. La Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 18, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo.
7. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Concessionario raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore della concessione come risultante dal PEF presentato dal Concessionario, la Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

#### **ARTICOLO 16. REVISIONE DEI PREZZI**

1. I prezzi indicati nell'Offerta del Concessionario si considerano fissi ed immutabili per i primi 12 mesi di esecuzione del Contratto, decorrenti dalla "Data di Attivazione del Contratto". Successivamente, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di Rilevazione") i prezzi offerti relativi ai prodotti in distribuzione potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice in base all'indice dei prezzi di "Prodotti alimentari e bevande analcoliche", classificazione COICOP-(0118 e 012), componente dell'Indice dei Prezzi al Consumo per l'Intera Collettività (Nic), pubblicato da Istat (Nic, dati mensili dal 2016, base 2015, "numeri indici") sulla pagina web dati.istat.it (di seguito "Indice di Riferimento").
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile dopo i primi 12 mesi di esecuzione del contratto, decorrenti dalla "Data di Attivazione del Contratto" e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.
3. La revisione dei prezzi, come calcolata al comma 2, non sarà applicata qualora la variazione media ponderata (in eccesso o in diminuzione) dell'indice di Riferimento non risulti superiore al 5%.
4. In particolare, il procedimento di revisione sarà attivato esclusivamente su istanza motivata di parte, supportata da idonea documentazione che attesti attraverso evidenze oggettive ed analitiche, l'effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.
5. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di 30 giorni decorrenti dalla conclusione dei Periodi di rilevazione.
6. Gli eventuali prezzi revisionati potranno essere applicati soltanto a fronte di autorizzazione scritta da parte della Concedente.
7. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

#### **ARTICOLO 17. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto della Concedente e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati al paragrafo 24, nell'ambito "Polizza assicurativa", del Disciplinare di Richiesta di Offerta.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, la Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità della Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all'articolo 18 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Concedente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.

#### **ARTICOLO 18. GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Concessionario ha prestato garanzia definitiva secondo quanto previsto al paragrafo 24, nell'ambito "Garanzia definitiva", del Disciplinare di Richiesta di Offerta.
2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente Contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte del Concessionario, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
3. Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie per tutta la durata del presente Contratto e, in ogni caso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del medesimo, pena la risoluzione di diritto del contratto.
4. La Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'applicazione delle penali; ii) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; iii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della concessione.
5. La Concedente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
7. La Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice e previa deduzione di crediti della Concedente verso il Concessionario, subordinatamente alla consegna, da parte del Concessionario all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Tale documento è emesso con periodicità annuale dalla Concedente e riporta il resoconto delle verifiche di conformità svolte con esito positivo. Il Concessionario dovrà inviare alla Concedente, per conoscenza, la comunicazione inoltrata al Garante ai fini dello svincolo. Quest'ultimo comunicherà alla Concedente il valore dello svincolo. La Concedente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Concessionario e al Garante un'integrazione in caso di errore.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.
11. Il Concessionario si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.

#### **ARTICOLO 19. CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO E CLAUSOLE SOCIALI**

1. Il Concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale Terziario, Distribuzione e Servizi – Accordo integrativo contraddistinto dal codice alfanumerico unico H011 o altro ritenuto equivalente.
2. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali e di genere ai sensi del paragrafo 11 del Disciplinare di Richiesta di Offerta, il Concessionario è tenuto:
  - a) ad assumere entro la scadenza del contratto una quota, pari ad almeno il 20% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione giovanile (concorrono alla categoria le persone fino al compimento del 36° anno di età);
  - b) ad assumere entro la scadenza del contratto una quota, pari ad almeno il 20% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione femminile.

## **ARTICOLO 20. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, comma 1, lett. d), del Codice.
2. In caso di inadempimento da parte del Concessionario al suddetto obbligo, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

## **ARTICOLO 21. RISOLUZIONE E RECESSO**

1. Ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023 la Concedente può dichiarare risolta la concessione se una o più delle seguenti condizioni si verificano:
  - a) il contratto ha subito una modifica che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
  - b) il Concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
  - c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è stato violato uno degli obblighi incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che la stazione appaltante ha aggiudicato la concessione senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
2. La risoluzione della concessione per inadempimento della Concedente o del Concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.  
Nei predetti casi la parte inadempiente deve corrispondere un indennizzo in favore dell'altra, pari al 3 per cento del valore della concessione, come risultante dal Piano economico-finanziario allegato al Capitolato Tecnico di gara, rapportato agli anni residui di gestione, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. La Concedente può recedere dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 190, comma 4, del Codice. In tal caso al Concessionario saranno riconosciuti:
  - a) il valore delle attività di allestimento realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui i predetti interventi non abbiano ancora superato la fase di verifica, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;
  - b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
  - c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 3 per cento degli utili previsti dal Piano economico-finanziario così come offerto dal Concessionario, rapportato agli anni residui di gestione.
4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria del servizio, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dalla Concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.
5. L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme previste dal comma 3.
6. Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **ARTICOLO 22. ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

1. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il Concessionario abbia commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. a) del Codice;
  - b) il Concessionario non abbia garantito adeguata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 17 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - c) le dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000, siano risultate non veritiere;
  - d) il Concessionario sia risultato destinatario di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che gli impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;



- e) il Concessionario abbia violato il Patto di Integrità;
  - f) sia intervenuta la sospensione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto per cause imputabili al Concessionario;
  - g) Ricorra una delle ipotesi di risoluzione espressa di cui agli articoli del presente Contratto intitolati "Durata", "Rimborso costi energetici ed idrici", "Obblighi ed adempimenti del Concessionario", "Verifiche e controlli", "Penali", "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Obblighi di riservatezza", "Garanzia Definitiva", "Contratto collettivo applicato e clausole sociali", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza", "Subappalto", "Risoluzione e recesso", "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice Etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza", "Trattamento dei dati personali".
2. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
  3. La Concedente, altresì, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:
    - h) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
    - i) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge al Concessionario per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto.
  4. La Concedente può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile: i) ogni qualvolta nei confronti del Concessionario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e2), del Patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori" che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), la Concedente eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014.
  5. In caso in cui la Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà apposita contestazione di addebito al Concessionario e contestualmente assegnerà a questi un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia provveduto, la Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di attivare la clausola di cui al precedente articolo 21, comma 2, del presente Contratto ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo ivi previsto; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
  6. Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
  7. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine - comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni - che verrà assegnato dalla Concedente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, quest'ultima ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di attivare la clausola di cui al

precedente articolo 21, comma 2, del presente Contratto ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo ivi previsto; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

8. In caso di risoluzione del presente Contratto, il Concessionario si impegna, sin d'ora, a fornire alla Concedente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Contratto. In caso di risoluzione per fatto del Concessionario, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo l'eventuale risarcimento del maggior danno, la Concedente procederà ad escutere la garanzia definitiva.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 190 del Codice.

#### **ARTICOLO 23. TRASPARENZA**

1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o di altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. La non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del precedente comma legittimano la Concedente a disporre la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e ad escutere la garanzia definitiva.
3. Il Concessionario si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

#### **ARTICOLO 24. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.
3. Il Concessionario è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

#### **ARTICOLO 25. MARCHI**

1. Il Concessionario è tenuto ad utilizzare, per tutta la durata della concessione, il logotipo presentato in Offerta Tecnica ed eventualmente modificato su richiesta della concedente prima dell'avvio dei servizi, al fine di caratterizzare in modo inequivocabile i servizi oggetto del presente Contratto.
2. L'uso del logotipo, del marchio d'impresa ovvero di insegne del Concessionario, anche a fini pubblicitari, deve essere previamente autorizzato dalla Concedente.

#### **ARTICOLO 26. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. Il Concessionario prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it), nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. n. 231/2001.

1. Il Concessionario si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it), nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
2. Il Concessionario, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
3. Il Concessionario, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
4. Inoltre, il Concessionario dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
5. Il Concessionario si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
6. Il Concessionario, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
7. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 27. INCOMPATIBILITÀ

1. Il Concessionario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

#### ARTICOLO 28. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo anche ai sensi dell’Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Concedente, la stessa comunica al Concessionario l’importo anticipato e il conto corrente sul quale il Concessionario si impegna a versare, entro dieci giorni, l’importo anticipato. L’attestazione del versamento deve essere prodotta alla Concedente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l’importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che sono soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del concessionario medesimo.

#### ARTICOLO 29. FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### ARTICOLO 30. PRIVACY

1. La disciplina prevista nel presente articolo si applica nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o, successivamente, in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento.
2. ***(Se il fornitore è nominato responsabile del trattamento, al momento della sottoscrizione del contratto, in quanto Sogei è titolare del trattamento dei dati degli interessati. (in ragione di quanto stabilito nella nota***

- tecnica e nel caso in cui la nomina avvenga con la sottoscrizione del contratto))** Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, in qualità di Titolare, riportati nell'allegato al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali eventuale nel caso in cui il CT contenga prescrizioni per il fornitore: ed a quanto previsto nel Capitolato tecnico.
3. **(Se il Fornitore è nominato sub Responsabile del Trattamento, in quanto Sogei è responsabile del trattamento dei dati degli interessati, al momento della sottoscrizione del contratto. (in ragione di quanto stabilito nella nota tecnica e nel caso in cui la nomina avvenga con la sottoscrizione del contratto))** Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato sub-Responsabile del trattamento, previa autorizzazione ricevuta dal Titolare, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il sub-Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, in qualità di Responsabile iniziale del trattamento, riportati nell'allegato al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali eventuale nel caso in cui il CT contenga prescrizioni per il fornitore: ed a quanto previsto nel Capitolato tecnico.
  4. **(Se il Fornitore può essere nominato Responsabile in corso di esecuzione contrattuale e Sogei può essere Titolare o Responsabile del Trattamento (in ragione di quanto stabilito nella nota tecnica e nel caso in cui la nomina avvenga con la sottoscrizione del contratto))** Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore è consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di poter essere nominato da Sogei, in corso di esecuzione contrattuale, con il verbale di affidamento o con ulteriore documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale, come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, in qualità di Responsabile primario o di Sub – Responsabile - in funzione della designazione fatta da SOGEI in qualità di Titolare ovvero di Responsabile primario del Titolare. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'Allegato privacy.
  5. Nell'ipotesi in cui nel presente Contratto, nei relativi Allegati o nei documenti rilasciati dalla Sogei sia specificato che, con riferimento alle attività in esso dedotte, il Fornitore assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ovvero di Contitolare, quest'ultimo si impegna comunque ad osservare gli obblighi previsti nel presente Contratto, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e, per quanto applicabili dall'Allegato Privacy", e ove necessario, le Parti definiranno uno specifico accordo interno ai sensi dell'art. 26 del GDPR.
  6. Il Fornitore in tal caso dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell' "Allegato Privacy" al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
  7. **(SOLO In caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) aggiungere il presente comma relativa alla nomina delle società mandanti quali Sub-responsabili del trattamento da parte della mandante)** Il Fornitore, nominato Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, in qualità di mandatario del

raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), deve provvedere alla designazione delle società mandanti che effettuano operazioni di trattamento sui dati personali del titolare quali proprie Sub-responsabili del trattamento ex art. 28 par. 4 del GDPR, le quali devono attenersi alle istruzioni fornite da Sogei. Qualora il Sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, la responsabilità per l'inadempimento è posta interamente in capo al Fornitore mandatario. A tal proposito, il mandatario deve verificare l'operato del Sub-responsabile, anche mediante audit da condurre sulle attività di trattamento dallo stesso svolte sui dati trattati per conto del titolare.

8. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
9. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

### ARTICOLO 31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di Richiesta di Offerta, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
11. La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
12. Con la sottoscrizione del contratto, il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema Consip, si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna: ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
13. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 20 del Codice, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet [www.consip.it](http://www.consip.it), sezione "Società Trasparente" e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it); inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della concessione, saranno diffusi tramite il sito internet [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it).
14. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. n. 36/2006 e del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Il Concessionario riconosce e accetta che, in ragione dell'oggetto del contratto, ove lo stesso sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto della Committente, alla stipula o in corso di esecuzione del contratto potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento ovvero "Sub-responsabile del trattamento", a seconda che la Committente a sua volta operi, rispettivamente, in qualità di titolare o di responsabile del trattamento per conto di un altro titolare. A tal fine, il Concessionario ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della Norme in materia di Protezione dei Dati Personali.
15. Il Concessionario, nominato Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell'"Allegato Privacy" al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che Sogei dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.



16. Nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi previsti dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli da Sogei, previsti nel presente Contratto, nell'“Allegato privacy” e negli ulteriori atti di istruzione conferiti dalla stessa Sogei, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire integralmente i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi.
17. Il Concessionario prende atto e riconosce che, in caso di inosservanza o violazione delle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali nonché delle disposizioni del presente Contratto, relative al trattamento di dati personali, e delle disposizioni dell'Allegato Privacy, oltre all'applicazione delle clausole relative alla risoluzione del contratto, delle relative penali e dell'eventuale risarcimento del maggior danno, è fatta comunque salva la facoltà di Sogei di ricorrere, anche giudizialmente, a provvedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad altro rimedio equitativo, allo scopo di interrompere immediatamente, impedire o limitare il trattamento o qualsivoglia utilizzo dei dati personali oggetto di trattamento.
18. Nel caso in cui, anche all'esito delle attività di controllo e valutazione, incluse ispezioni e sopralluoghi effettuati dalla Sogei, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie previste dall'Allegato Privacy e, in generale, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, la Sogei diffiderà il Concessionario all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, la Sogei potrà, in ragione della gravità della condotta del Concessionario e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
19. Nell'ipotesi in cui, con riferimento alle attività dedotte nel presente Contratto, il Concessionario assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ovvero di Contitolare, quest'ultimo si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti nonché ad osservare gli obblighi previsti nel presente Contratto, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e nell'eventuale accordo di contitolarità che potrà essere sottoscritto, ove necessario, ai sensi dell'art. 26 del GDPR.
20. Il Concessionario si impegna a tenere indenne e manlevata Sogei da qualsiasi danno materiale, immateriale e reputazionale, diretto o indiretto, nonché da qualsivoglia costo, spesa (ivi incluse le spese legali), onere, interesse e/o sanzione che quest'ultima dovesse patire in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi assunti, da parte del Concessionario, in materia di protezione dei dati personali con il presente Contratto e con l'Allegato Privacy, nonché in conseguenza della condotta dei suoi sub-responsabili o dei suoi agenti, dipendenti, collaboratori e/o di ogni altro soggetto da esso incaricato di eseguire le prestazioni dedotte nel Contratto.

## ARTICOLO 32. FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
  - che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - -che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
  - -che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1258 del Codice Civile, il Concessionario non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'articolo "Penali" e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'articolo "Risoluzione e recesso". Al fine di non incorrere in responsabilità, il Concessionario avrà l'obbligo di comunicare alla Concedente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni



informazione/documentazione utile per consentire alla Concedente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Concessionario sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Concedente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1, del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Concessionario comunicare alla Concedente tempestiva mente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Concedente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Concedente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Concedente recedere dal contratto.

Codice CIG: -

Sogei S.p.A.

Il Concessionario

{Ragione Sociale} per accettazione

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante del Concessionario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Concessionario dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 - Modifica della concessione durante il periodo di efficacia

Articolo 7 - Rimborso costi energetici e idrici

Articolo 9 - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 11 - Obblighi e adempimenti del Concessionario;

Articolo 12 - Obblighi e oneri a carico della Concedente;

Articolo 13 - Subappalto;

Articolo 14 - Verifiche e controlli;

Articolo 15 - Penali;

Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 18 - Garanzia definitiva;

Articolo 19 - Contratto collettivo applicato e clausole sociali;

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 21 - Risoluzione e recesso;

Articolo 22 - Ulteriori ipotesi di risoluzione per inadempimento del Concessionario;

Articolo 23 - Trasparenza;

Articolo 24 - Obblighi di riservatezza;

Articolo 26 - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 - codice etico - piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 29 - Foro esclusivo;

Articolo 30 - Privacy;

Articolo 31 - Trattamento dei dati personali.

REPERTORIO N.

Il Concessionario

{Ragione Sociale} per accettazione

---